

	Repertorio n°96734	Raccolta n°46524	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		REGISTRATO AD
	DI ASSOCIAZIONE		OLBIA
	REPUBBLICA ITALIANA		il 02/03/2023
	L'anno duemilaventitré, addì venti del mese di febbraio in		n. 1174
	Tempio Pausania, Via Della Stazione n. 9, alle ore quattordici		Serie 1T
	e trenta.		Esatti € 200,00
	Innanzi a me Avv. Fabio PAPACCIO, Notaio in Olbia con studio		
	in Via Magellano n.2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notari-		
	li Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania		
	E' PRESENTE:		
	- PETROCCIA Domenico , nato a Benevento il giorno 3 maggio		
	1966, residente a Calangianus, in Via Mazzini n. 12, codice		
	fiscale PTR DNC 66E03 A783U, insegnante, il quale interviene		
	al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio		
	Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva		
	Dilettantistica senza scopo di lucro denominata:		
	- "SHALOM - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" , in breve "SHALOM		
	- ODV" , con sede in Calangianus, Via Grazia Deledda n. 58,		
	costituita con atto a mio rogito in data 21/9/2006, repertorio		
	n. 63826, raccolta n. 22494, registrato a Tempio Pausania in		
	data 2/10/2006 al n. 639, serie 1, avente codice fiscale e		
	partita IVA n. 02223600905, iscritta al n. 1748 del Registro		
	Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della Legge Regio-		
	nale n. 39 del 13/9/1993 - Settore Sociale - Sezione Assisten-		

	za Sociale, a seguito di Determinazione n. 4 del Direttore del	
	Servizio degli Affari Generali ed Istituzionali della Regione	
	Autonoma della Sardegna in data 14/1/2008, protocollo n. 595.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in	
	questo luogo, giorno ed ora l'assemblea della predetta Socie-	
	tà, per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) - Riformulazione integrale dello statuto in conformità alla	
	normativa di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del terzo	
	settore);	
	2) - Varie ed eventuali.	
	Esso comparente mi richiede di redigere questo verbale; ade-	
	rendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA:	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.8 dello	
	Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo PETROCCIA Dome-	
	nico, sopra generalizzato.	
	CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA	
	Il Presidente	
	constatato che:	
	- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statu-	
	to mediante raccomandate a mano consegnate in data 10 febbraio	
	2023;	
	- sono presenti e legittimati ad intervenire, di persona o per	

	delega, n°6 (sei) associati su 7 (sette), come risulta dal fo-	
	glio delle presenze che si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A";	
	- è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di se mede-	
	simo quale Presidente, e dei Consiglieri:	
	-- BRUNDU Luciana , nata a Tempio Pausania il giorno 30 settem-	
	bre 1975, residente a Tempio Pausania, in Via S. Satta n. 11,	
	codice fiscale BRN LCN 75P70 L093X;	
	-- SOTGIU Elisabetta , nata a Tempio Pausania il giorno 8 mag-	
	gio 1993, residente a Tempio Pausania, in Via Trieste n. 24,	
	codice fiscale STG LBT 93E48 L093E;	
	mentre risulta assente giustificata il Consigliere:	
	-- PES Lidia , nata a Tempio Pausania il giorno 16 settembre	
	1987, residente a Tempio Pausania, in Via Rossini n. 1/A, co-	
	dice fiscale PSE LDI 87P56 L093D, la quale è stata informata	
	dell'odierna assemblea;	
	- non sussiste alcun Organo di controllo in carica;	
	- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno;	
	DICHIARA	
	validamente costituita l'assemblea, ai sensi del vigente sta-	
	tuto, per deliberare sul citato ordine del giorno e di avere	
	ascertato l'identità e la legittimazione dei presenti e per-	
	tanto apre la discussione.	
	DISCUSSIONE	

	Prende la parola il Presidente, il quale passando alla tratta-	
	zione del primo punto posto all'ordine del giorno, illustra	
	all'assemblea che con atto a mio rogito in data 23/11/2020,	
	repertorio n. 92444, raccolta n. 43391, registrato ad Olbia in	
	data 3/12/2020 al n. 5306 serie 1T, l'assemblea dei soci della	
	predetta associazione ha approvato le modifiche statutarie	
	utili al fine di rendere conforme il testo di statuto alla	
	nuova normativa di cui al D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del	
	terzo settore).	
	Tuttavia in sede di iscrizione al Registro Unico del Terzo	
	Settore, la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato	
	Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale	
	delle Politiche Sociali, con comunicazione in data 10/10/2022,	
	prot. uscita n. 16453, ha richiesto all'associazione di prov-	
	vedere ad ulteriori modifiche statutarie, ritenute necessarie	
	al fine di procedere all'accettazione dell'iscrizione dell'En-	
	te a tale registro unico.	
	In considerazione delle rilevazioni espresse dal predetto uf-	
	ficio, il Presidente espone all'assemblea che si rende oppor-	
	tuno riformulare interamente lo statuto, ed a tal fine espone	
	all'assemblea il testo composto da n. 26 (ventisei) articoli,	
	infra allegato, contenente tra l'altro la modifica della deno-	
	minazione dell'associazione in " SHALOM ", così come richiesto	
	dalla Regione nella predetta comunicazione.	
	Tuttavia la denominazione dell'Associazione sarà integrata con	

	la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successi-	
	vamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stes-	
	sa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A	
	seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà au-	
	tomaticamente la seguente denominazione: " SHALOM - ORGANIZZA-	
	ZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE ", in sigla de-	
	nominata " SHALOM - ODV - ETS ". L'assunzione della nuova deno-	
	minazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata	
	unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.	
	I presenti discutono circa i provvedimenti illustrati dal Pre-	
	sidente.	
	DELIBERAZIONI	
	Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata	
	di mano e l'assemblea all'unanimità dei presenti (6 associati	
	su 7) approva il seguente testo di deliberazione:	
	- A -	
	- Approvare il nuovo testo di statuto contenente le clausole	
	conformi alla normativa del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del	
	terzo settore), riformulato interamente in materia di costitu-	
	zione, denominazione e sede, finalità, attività di interesse	
	generale, volontari e lavoratori, ammissione ed esclusione de-	
	gli associati, diritti e doveri degli associati, decadenza de-	
	gli associati, organi sociali, funzionamento dell'assemblea,	
	validità delle assemblee, svolgimento dell'assemblea, modifi-	
	che statutarie, consiglio direttivo, compiti del consiglio di-	

	rettivo, presidente, dimissioni, organo di controllo, bilan-	
	cio, anno sociale, entrate, patrimonio, raccolta fondi, libri	
	sociali, scioglimento, norme transitorie, disposizioni finali,	
	composto da n. 26 (ventisei) articoli, che viene allegato sot-	
	to la lettera "B" , contenente tra l'altro la modifica della	
	denominazione dell'associazione in "SHALOM" .	
	Tuttavia la denominazione dell'Associazione sarà integrata con	
	la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successi-	
	vamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stes-	
	sa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A	
	seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà au-	
	tomaticamente la seguente denominazione: "SHALOM - ORGANIZZA-	
	ZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE" , in sigla de-	
	nominata "SHALOM - ODV - ETS" . L'assunzione della nuova deno-	
	minazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata	
	unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.	
	- B -	
	- E' conferito mandato al Consiglio Direttivo, anche in forma	
	disgiunta per l'attuazione della presente delibera, con i più	
	ampi poteri, ivi compresa la facoltà di apportare al presente	
	verbale ed allo statuto tutte le ulteriori modifiche, varia-	
	zioni o aggiunte necessarie ai fini dell'iscrizione della pre-	
	sente associazione al Registro Unico nazionale del Terzo set-	
	tore.	
	PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA	

VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA.

Allegato "A" al repertorio n°96734 e raccolta n°46524

FOGLIO DI PRESENZA:

SOCI PRESENTI:

- **PETROCCIA Domenico**, nato a Benevento il giorno 3 maggio 1966, residente a Calangianus, in Via Mazzini n. 12, codice fiscale PTR DNC 66E03 A783U;

- **BRUNDU Luciana**, nata a Tempio Pausania il giorno 30 settembre 1975, residente a Tempio Pausania, in Via S. Satta n. 11, codice fiscale BRN LCN 75P70 L093X;

- **SOTGIU Elisabetta**, nata a Tempio Pausania il giorno 8 maggio 1993, residente a Tempio Pausania, in Via Trieste n. 24, codice fiscale STG LBT 93E48 L093E;

- **PISANU Marco**, nato a Sassari il giorno 5 dicembre 1976, residente a Tempio Pausania, in Strada Vicinale Milizzana n. 36, codice fiscale PSN MRC 76T05 I452K;

- **TUSACCIU Martina Alessandra**, nata a Tempio Pausania il giorno 4 maggio 1993, residente a Calangianus, in Via Quarto n. 5, codice fiscale TSC MTN 93E44 L093U;

- **MOLINAS Maria Laura**, nata a Calangianus il giorno 20 gennaio 1963, residente a Calangianus, in Via Mazzini n. 12, codice fiscale MLN MLR 63A60 B378M;

SOCI ASSENTI:

- **PES Lidia**, nata a Tempio Pausania il giorno 16 settembre 1987, residente a Tempio Pausania, in Via Rossini n. 1/A, codice fiscale PSE LDI 87P56 L093D.

F.ti: Brundu Luciana - Sotgiu Elisabetta - Pisanu Marco -
Martina Alessandra Tusacciu - Maria Laura Molinas - Domenico
Petroccia - Dott.Fabio Papaccio Notaio, Vi è sigillo.

Allegato "B" al repertorio n.96734 e raccolta n.46524

STATUTO

"SHALOM"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. l'Associazione denominata: **"SHALOM"**, in breve **"SHALOM"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore introdotto con D. Lgs. 3/7/2017 n.117 (d'ora innanzi, lo "CTS"), e solo in costanza di iscrizione allo stesso la denominazione dell'associazione sarà **"SHALOM - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE"** (o anche, in forma breve, **"SHALOM - ODV - ETS"**). A seguito dell'iscrizione al RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO o l'acronimo O.D.V. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile la dove è compatibile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

3. L'organizzazione ha sede legale in **Calangianus, Via Grazia Deledda n. 58**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene nello stesso Comune, ma

l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione non ha senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha come scopo quello di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

ARTICOLO 3 -ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art.

2, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui alla lettera a dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lettera c dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modi-

ficazioni, nonché ogni altra attività di carattere residen-
ziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sani-
tari, culturali, formativi o lavorativi di cui alla lettera q
dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
stiche di cui alla lettera t dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs
117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività
di interesse generale di cui alla lettera u dell'art. 5 comma
1 del D. Lgs 117/2017;

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in fa-
vore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle presta-
zioni dei volontari associati sono:

- 1) servizi di assistenza domiciliare di base;
- 2) servizi di assistenza domiciliare qualificata;
- 3) servizi educativi professionali;
- 4) servizi sociali per la terza età;
- 5) servizi di mense sociali;
- 6) la realizzazione e gestione di centri diurni e case fami-
glia per anziani parzialmente autosufficienti o non autosuffi-
cienti;
- 7) la realizzazione e gestione di centri diurni e case fami-

glia per disabili;

8) la realizzazione e gestione di centri diurni e case famiglia per bambini;

9) il trasporto di persone senza assistenza;

10) il trasporto di persone con assistenza;

11) il trasporto sociale di persone con mezzo dotato di pedana per carrozzine;

12) l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e categorie deboli;

13) il servizio di assistenza scolastica tutelare (con O.S.S.);

14) il servizio di assistenza scolastica specialistica (con educatore professionale);

15) i servizi di attività sportive e riabilitative per persone diversamente abili;

16) i servizi di attività sportive e riabilitative per persone anziane e con patologie croniche;

17) la gestione di centri sportivi per svolgere attività sportive destinate a categorie deboli;

18) la gestione di centri sociali destinati a disabili e categorie deboli.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle

elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4 - VOLONTARI E LAVORATORI

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività

in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto dell'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 5 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

E' ammessa l'adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le associazioni senza scopo di lucro e gli Enti di Terzo Settore che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappre-

sentante legale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo del divieto di assoggettamento dell'Ente al controllo, alla direzione e al coordinamento da parte dei soggetti esclusi. La qualifica di associato dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

2. Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri

sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo

3 Luglio 2017 N. 117. L'associato ha diritto di ottenere

estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel ri-

spetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non

pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione.

Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta

avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, con-

sentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità

dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti

tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e

le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa nella misura e nei termini fis-

sati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

1. La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a

che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione

scritta presentata al Consiglio Direttivo mediante lettera

raccomandata o con posta elettronica certificata o con posta

elettronica ordinaria;

- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei con-

fronti dell'associato che abbia compiuto azioni disonorevoli o

comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o qualora il comportamento adottato sia in contrasto con le delibere dell'assemblea dell'Associazione.

- morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convoca-

zione dell'assemblea ordinaria, ai fini del ricorso,

l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di associato.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d. Lgs. 117/2017;

l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d. Lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.

3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4) Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

5) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con

quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7) Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

8) L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

9) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10) Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1) L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato.

2) L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5) La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1) La convocazione dell'assemblea avverrà almeno 8 (otto)

giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché:

- eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- nominare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
- nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE

1) Con riferimento alle materie di seguito indicate, l'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'incontro, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. Il Consiglio Direttivo, se non dispone direttamente l'assemblea, nel proprio ambito nomina il Presidente, il o i Vice Presidente e il Segretario. La rappresentanza della Associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo.

La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo è riservata all'assemblea.

Gli amministratori sono scelti esclusivamente tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Associazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere an-

che per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa

l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti con-

dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di at-

tività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

- deliberare la convocazione dell'assemblea;

- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;

- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre

che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti nell'ordine di preferenza da esse risultante in occasione delle procedure di nomina dell'organo la cui nomina deve essere ratificata alla prima Assemblea utile. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra

causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può nominare l'organo di controllo o il revisore nei casi consentiti dalla legge.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399

del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

2. Ai componenti dell'organo di controllo, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano senza diritto di voto (a titolo consultivo) alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione

assembleare.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 19 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 20 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- raccolte pubbliche di fondi
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

e) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione

2. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e

la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

ARTICOLO 22 - RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al

versamento della Quota Annuale. É comunque facoltà

dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a

quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia

effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile

dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi ti-

tolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di

scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estin-

zione, di recesso o di esclusione dell'Associato

dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia

effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a fa-

vore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di par-

tecipazione all'organizzazione o all'attività

dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione

all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa

vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di par-

tecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna

quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile

come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia ef-

fettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia tra-

smisibile a terzi, né per successione a titolo particolare né

per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a

causa di morte.

ARTICOLO 23 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 25 -NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono

l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, l'Associazione risulterà iscritta al medesimo Registro ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

F.ti: Domenico Petroccia - Dott.Fabio Papaccio Notaio, vi è sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA

REDATTA SU SUPPORTO DIGITALE

A ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Fabio Papaccio, Notaio in Olbia, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 42 (quarantadue) pagine compresa la presente e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge e custodito in deposito della mia raccolta.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Olbia, Via Magellano n.2, addì nove marzo duemilaventitre

[File firmato digitalmente dal Notaio Fabio Papaccio]



Firmato digitalmente da FABIO PAPACCIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI:80005390903